

**Raccomandata**



Palazzo di giustizia  
Via Pretorio 16  
6901 Lugano  
telefono 091/815 54 64  
fax 091/815 56 02

Repubblica e Cantone  
Ticino

**Tribunale cantonale amministrativo  
Tribunale d'appello  
6901 Lugano**

**Termine per la risposta**

Conferenza delle Associazioni  
Tecniche del Cantone Ticino (CAT)  
Via Lugano 23  
6500 Bellinzona

Incarto n.  
90.2019.3

Lugano  
7 febbraio 2019

## **Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo**

Matea Pessina

visto il ricorso di cui a retro, ne ordina l'intimazione alle parti:

- **Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT),** 6500 Bellinzona
- **Consiglio di Stato,** 6501 Bellinzona  
per il tramite del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità,  
6501 Bellinzona

e, in applicazione dell'art. 73 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100),

**asigna a:**

- **Consiglio di Stato,** 6501 Bellinzona  
per il tramite del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità,  
6501 Bellinzona

un termine sino a **lunedì 11 marzo 2019** per la presentazione della risposta (**in 3 copie**), con la comminatoria che se essa non viene presentata nel termine fissato, il diritto alla risposta si estingue (art. 73 cpv. 3 LPAm).



Per il Tribunale cantonale amministrativo  
per ordine del giudice delegato  
la segretaria, Jennifer Moresi

*J. Sposser*



**RACCOMANDATA**

Tribunale cantonale amministrativo  
Tribunale d'appello  
Via Pretorio 16  
6901 Lugano

Bellinzona, 17 gennaio 2019

**RICORSO**

presentato

dal **Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT)**, Via Lugano 23,  
6500 Bellinzona

contro

la **Risoluzione 5641, del 27 novembre 2018, del Consiglio di Stato** inerente il progetto di modifica puntuale del Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) concernente la realizzazione di un collegamento pedonale (Passerella) diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago.

**A. Fatti**

1. La Conferenza delle Associazioni tecniche del Cantone Ticino (CAT) è un'associazione, ai sensi dell'art. 60 e seg. CC, che rappresenta tutte le associazioni professionali attive in Ticino nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e delle professioni apparentate, ossia ASIAT, ATRA, ATS-Swissengineering, CSEA, FAS, FSU, OTIA, SIA ([www.cat-ti.ch](http://www.cat-ti.ch)). La CAT è stata designata nel 2011 dal Consiglio di Stato interlocutrice unica di tali associazioni verso il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale.

Prova:     **Doc. 1** - Risoluzione 7028 del Consiglio di Stato, del 20 dicembre 2011



2. Con Decisione 767-18.045, del 29 agosto 2018, il Dipartimento del territorio ha pubblicato la modifica puntuale del piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) - Settore Locarnese e Valli (art. 10 cpv. 2 LCPS).

Prova:     **Doc. 2** – Decisione 767-18.045, del 29 agosto 2018

3. La consultazione in oggetto tratta la tematica riguardante la modifica del piano cantonale dei sentieri escursionistici nel settore Locarnese e in modo particolare il collegamento pedonale, via lago, tra Ascona e le Isole di Brissago. basata sul Progetto denominato WoW-Walk on Water.

4. La CAT, attraverso la sua Commissione Tecnica Urbanistica e Architettura (CT UA) ha ritenuto importante formulare le sue osservazioni su questo tema di grande importanza non solo tecnica, ma pure culturale. Tali osservazioni sono state inoltrate dalla CAT al Dipartimento del territorio in data 10 ottobre 2018, ossia entro il termine impartito.

Prova:     **Doc. 3** – Osservazioni CAT, del 10 ottobre 2018

5. Come descritto nel rapporto di pubblicazione, il progetto di modifica del Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) consiste nella realizzazione di un collegamento pedonale diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago, grazie alla messa in opera di una passerella galleggiante, larga 14 metri e lunga 3,2 km. La durata di esercizio dell'infrastruttura sarà limitata a 5 anni, al termine dei quali passerella e impianti accessori saranno smantellati e sarà ripristinata la situazione preesistente. L'opera, promossa e apparentemente finanziata integralmente da privati, è considerata di interesse cantonale e ha già raccolto il sostegno di diversi enti e associazioni.

6. In data 27 novembre 2018, con Risoluzione 5641, il Consiglio di Stato, ritenuto che il progetto di modifica puntuale del Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) concernente la realizzazione di un collegamento pedonale (Passerella) diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago, pubblicato dal 10 settembre al 10 ottobre 2018 presso le cancellerie dei Comuni interessati e preso atto che nel periodo di pubblicazione sono pervenute diverse osservazioni, risolve che **la modifica puntuale del Piano cantonale dei sentieri escursionistici** – Settori Locarnese e Valli concernente la realizzazione di un collegamento pedonale (passerella) diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago (del 26 novembre 2018) è **approvata** e costituisce parte integrante del Piano Cantonale dei sentieri escursionistici approvato il 1. marzo 2016.

Prova:     **Doc. 4** - Risoluzione 5641 del Consiglio di Stato, del 27 novembre 2018

7. Ritenendo che tale decisione non sia conforme a una serie di norme legali vigenti, la CAT inoltra il presente ricorso.



## B. Diritto

### I. In ordine

8. La CAT ha partecipato alla fase di consultazione, inoltrando le proprie osservazioni durante il periodo di pubblicazione del progetto PCSE.

9. Il Consiglio di Stato ha deciso, tramite Risoluzione 5641, del 27 novembre 2018, di approvare la modifica puntuale del Piano cantonale dei sentieri escursionistici – Settori Locarnese e Valli.

10. La decisione del Consiglio di Stato, del 27 novembre 2018, è stata intimata alla CAT tramite lettera raccomandata, indicando i rimedi giuridici.

11. Come indicato sopra, la CAT ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore.

12. La CAT è particolarmente toccata dalla decisione del Consiglio di Stato del 27 novembre 2018 e ha un interesse degno di protezione all'annullamento di tale decisione.

13. Innanzitutto, il Consiglio di Stato, nei suoi considerandi relativi alla sua decisione del 27 novembre 2018, non è entrato in materia alle osservazioni inoltrate dalla CAT in data 10 ottobre 2018. Si tratta di un palese diniego di giustizia, che impone alla CAT di ricorrere contro la Risoluzione 5641 per ottenere il trattamento delle osservazioni inoltrate.

14. Il fatto di non entrare in materia alle nostre osservazioni consente di affermare che la CAT è particolarmente toccata dalla decisione del Consiglio di Stato, che in pratica non ha minimamente considerato quanto inoltrato dalla CAT, o almeno in modo molto marginale, sicuramente insufficiente per rapporto al genere di procedura scelta con la Decisione 767-18.045, del 29 agosto 2018 (**Doc. 2**).

15. Quindi, la Risoluzione 5641, del 27 novembre 2018, deve essere annullata e il Consiglio di Stato deve, prima di ridecidere, trattare le nostre osservazioni, motivando, anche se in modo sommario, i motivi che portano a seguire o a non seguire le nostre richieste e osservazioni del 10 ottobre 2018.

16. In seguito, la procedura adottata è contraria agli interessi dei soci delle associazioni affiliate, che la CAT è chiamata a tutelare per suo Statuto.

Prova:     **Doc. 5** - Statuto CAT

17. In effetti, la procedura adottata non consente di determinare il modo più efficace ed efficiente per collegare il paese di Ascona alle Isole di Brissago. L'assenza di messa in concorrenza per un'opera con un importante carattere pubblico, per quanto riguarda la sua dimensione, la sua posizione e il suo impatto sul paesaggio, non permette ai soci delle



Associazioni affiliate alla CAT di partecipare a un concorso di progetto o a un'altra forma di messa in concorrenza volta a determinare il miglior progetto.

Sulla base di quanto precede, **la CAT è legittimata** nel caso in esame **a ricorrere** contro la Risoluzione 5641 del Consiglio di Stato, del 27 novembre 2018.

18. Secondo il punto 3 della Risoluzione 5641, del 27 novembre 2018, il termine di ricorso decorre dalla data di notifica della decisione, avvenuta il 3 dicembre 2018. Considerando le ferie giudiziarie, **il presente ricorso risulta essere** quindi **tempestivo**.

Prova:     **Doc. 6** – Copia tracciamento postale

## **II. Nel merito**

19. La CAT ritiene di dover inoltrare questo ricorso in quanto nella risoluzione del Consiglio di Stato numero 5641 del 27 novembre 2018, malgrado la CAT è citata nella lista di chi ha inoltrato le osservazioni, non ha ricevuto nessuna risposta a quanto scritto nel documento inoltrato il 10 ottobre 2018. Gli elementi essenziali di questo documento vengono riportati nei punti successivi

20. La CAT ritiene innanzitutto importante sottolineare una prima osservazione di carattere generale e più specificamente culturale, ovvero che un progetto di così grande impatto territoriale e che si prefigge di risollevare il settore turistico Locarnese non può semplicemente nascere da un'iniziativa privata che cerca di emulare una opera di grande pregio artistico, che precedentemente e in un altro contesto ha avuto un enorme successo mondiale (si ricorda inoltre che l'opera originale, per sua natura e concezione effimera, ha avuto una vita di solo 21 giorni) senza garantirne le medesime qualità intrinseche. La CAT stigmatizza questo atteggiamento da parte delle autorità cantonali e comunali in quanto garanti non solo dell'interesse pubblico, ma anche promotori di quello culturale.

21. La CAT non intende fare delle osservazioni specifiche sulla reale fattibilità tecnica di questo collegamento pedonale di per sé di competenza della procedura del progetto stradale, anche se moltissimi dubbi rimangono e in fondo, almeno per ora, sulla legalità dell'occupazione della superficie lacustre in quanto bene comune (demaniale e quindi di tutti) e considerato che il lago risulta una via storica lacuale per eccellenza.

22. La CAT segnala comunque che la Legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici, al suo art. 2, indica come la rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone, sistemata e mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali. Ai privati può essere, per legge, al massimo delegata la sistemazione e la manutenzione dei sentieri, non



certo l'edificazione come in questo caso. In questo senso la CAT ritiene che deve valere l'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche dalla progettazione alla realizzazione e alla gestione finanziaria.

23. Sempre secondo la legge citata, i percorsi pedonali e i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percorribili a piedi, quindi si intende in modo gratuito. In questo caso invece, è esplicitato nel Rapporto del progetto, si tratterebbe di un'infrastruttura a pagamento essendo previsto un edificio per la biglietteria e la vendita dei biglietti online. Si menziona che si potranno poi acquistare biglietti solo per la passerella o passerella + isole.

24. Ci si chiede, inoltre, con quale base legale si intendano realizzare tutte le infrastrutture citate: ristoranti, posti barca, servizi, posteggi, ecc. Risulta chiaro che non può essere un progetto stradale a dare le basi legali a queste infrastrutture, quindi la CAT ritiene che le procedure adottate risultano errate.

25. Non si menziona nulla a proposito del rispetto alla Legge sulle commesse pubbliche. La CAT ritiene che una specifica trattazione del tema vada affrontata. Confronta anche il punto 22.

26. Per risollevare le sorti del settore turistico è casomai auspicabile e necessario partire dalla ricerca dell'idea, sulla base di un concorso, e mirare a una visione innovativa e forte per cercare di produrre anche ad Ascona un evento di grande risonanza turistica e culturale come è stato nel 2017 il Floating Piers di Christo sul Lago di Iseo o il monolito di Nouvel sul Lago di Morat durante i festeggiamenti di Expo 02 o il San Carlino di Lugano (tutte installazioni realmente provvisorie che non hanno necessitato di modifiche del Piano cantonale dei sentieri escursionistici o di varianti pianificatorie).

La CAT ritiene importante sottolineare che la pubblicazione in oggetto della modifica del piano cantonale dei sentieri escursionistici risulta un'operazione alquanto singolare, visto che la si modificherebbe ora per poi rimodificarla tra cinque anni in senso contrario (senza avere oggi però la garanzia della retroattività dopo questo lasso di tempo, visto che solo a quel momento vi sarà la controproposta formale, eventualmente con forti pressioni per evitare di tornare alla situazione attuale). Evidentemente non sono possibili modifiche transitorie e la CAT al proposito si interroga se una più semplice procedura non sia al proposito percorribile, eventualmente con un periodo inferiore di durata, così come in fondo effettuato per gli esempi sopra elencati.

27. La CAT ritiene necessario interrogarsi sull'opportunità di consolidare e sostenere questa iniziativa privata considerata nella pubblicazione addirittura di interesse cantonale. Nel merito si legge solo che *“l'interesse pubblico è riconducibile alle molteplici risonanze che si rifletterebbero sull'immagine e l'economia della regione”, null'altro*. Ci sembra invero un po' poco a garanzia dell'interesse pubblico preponderante rispetto allo status quo e in fondo un po' pericoloso quale primo precedente per eventuali future continue proposte di vario tipo private su suolo pubblico (proprietà demaniale) che potrebbero succedersi. In sostanza l'interesse pubblico risiederebbe unicamente nel risvolto turistico (in quanto quello economico sarebbe privato) mentre l'impatto



sarebbe di carattere territoriale, ambientale e paesaggistico. Una ponderazione degli interessi non è presente negli atti in pubblicazione.

28. La CAT è preoccupata che la procedura adottata per il caso in oggetto può diventare prassi comune permettendo al Consiglio di Stato di utilizzare procedure inappropriate per ottenere velocemente gli obiettivi auspicati.

#### **P.Q.M.**

richiamati i disposti di legge applicabili alla fattispecie e con riserva di ogni più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in progresso di procedura

#### **SI CHIEDE A GIUDICARE:**

1.1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la Risoluzione 5641, del 27 novembre 2018 è annullata.

1.2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

Con ossequio

Per la CAT

.....  
Arch. Loris Dellea, Direttore CAT



**Si produce:**

**Doc. 1:** Risoluzione 7028 del Consiglio di Stato, del 20 dicembre 2011

**Doc. 2:** Decisione 767-18.045, del 29 agosto 2018

**Doc. 3:** Osservazioni CAT del 10 ottobre 2018

**Doc. 4:** Risoluzione 5641 del Consiglio di Stato, del 27 novembre 2018

**Doc. 5:** Statuto CAT

**Doc. 6:** Copia tracciamento postale